



## Provincia di Modena

IL PRESIDENTE

**Atto numero 125 del 14/10/2020**

**OGGETTO: LINEE GUIDA PER LA COSTITUZIONE PER L'ANNO 2020 DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 26 "FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO" DEL CCNL 23/12/99 AREA DELLA DIRIGENZA E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.**

L'art. 26 del CCNL 23/12/99 Comparto delle Regioni ed Autonomie Locali – Area della Dirigenza stabilisce che a decorrere dal 1999, presso ciascun ente sono destinate le risorse atte a finanziare la retribuzione di posizione e di risultato, secondo i parametri e le modalità contenuti nel medesimo articolo nonché nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro che sono entrati in vigore successivamente al CCNL citato.

Le maggior parte delle risorse decentrate suddette, essendo determinate attraverso un mero calcolo aritmetico, sono calcolate dai Responsabili dei Servizi preposti senza alcun margine di discrezionalità.

La sola fonte di alimentazione del fondo in cui occorre una formale espressione di volontà o direttiva da parte dell'organo politico preposto riguarda la conferma delle risorse economiche corrispondenti all'1,2% del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa (art. 26 comma 2 del CCNL 23/12/99) subordinato come per il Comparto ad azioni di miglioramento qualitativo (realizzazioni di azioni premianti) o di mantenimento degli standard attuali stante la riduzione progressiva del personale (maggiore efficienza).

L'art. 40 comma 3-quinquies del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 precisa che la contrattazione collettiva nazionale dispone, per le amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 41, le modalità di utilizzo delle risorse indicate all'articolo 45, comma 3-bis, individuando i criteri e i limiti finanziari entro i quali si deve svolgere la contrattazione integrativa. Le regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spese.

In relazione al fatto che la Provincia di Modena non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, e quindi non è stato possibile mettere a disposizione le risorse corrispondenti relative alla previsione dell'art. 26 comma 2 del CCNL 23/12/99.

L'art. 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse destinate alla contrattazione decentrata non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

La suddetta riduzione proporzionale prevista dall'art. 23 del decreto legislativo 75/2017 dovrà essere determinata secondo la metodologia già applicata per l'anno 2016 e 2017.

Nelle more della sottoscrizione del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza delle funzioni locali, la cui ipotesi è stata siglata in data 16 luglio 2020 ma non ancora efficace, si rende in ogni caso necessario procedere alla costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa.

Preso atto che la previsione contenuta nell'art. 17 del D.L. 162/2019 che ha introdotto il comma 1bis nell'art. 33 del D.L. 34/2019 relativamente agli incrementi o decrementi dei fondi in relazione al numero di dipendenti presenti non è ancora efficace in assenza di specifico decreto attuativo per province e Città metropolitane.

Si ritiene pertanto di dover esprimere le linee guida che consentano al Direttore dell'Area Amministrativa di poter costituire il fondo di cui all'art. 26 del CCNL Comparto Regioni ed Autonomie Locali - Area della Dirigenza del 23/12/99, avendo riguardo al rispetto degli accordi raggiunti in sede di contrattazione decentrata integrativa e tenendo conto soprattutto che le risorse in parola costituiscono uno strumento per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi nonché per garantirne e migliorarne il livello di qualità.

Il responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Amministrativa.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003 ed in attuazione del regolamento UE n. 679/2016 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la segreteria dell'Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it).

Il Direttore responsabile dell'Area Amministrativa ha espresso parere favorevole rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

### **IL PRESIDENTE DISPONE**

- 1) di autorizzare l'Area amministrativa a costituire il fondo per l'anno 2020 di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/99 dell'Area della Dirigenza del Comparto delle Regioni ed Autonomie locali e successive integrazioni e modificazioni tenendo conto delle seguenti linee guida:
  - conferma delle risorse previste dall'art. 26 comma 2 del CCNL 23/12/1999 pari all'1,2% del monte salari 1997, secondo i criteri e le condizioni contenute in premessa;
- 2) di dare atto che le risorse in parola sono comunque già previste nelle azioni del Piano Esecutivo di Gestione dell'anno 2020, dell'Area Amministrativa;
- 3) di tenere conto in sede di costituzione del fondo dei limiti imposti per effetto dell'art. 23 del decreto legislativo 75/2017 le risorse che sono destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, in quanto l'ente nell'anno 2015 non ha rispettato il patto di stabilità; in relazione ai contenuti della legge 56/2014 come recepita della legge della Regione Emilia-Romagna 13/2015 e tenuto conto dei criteri approvati in sede di Osservatorio regionale, si ritiene, al fine

di ridurre proporzionalmente la parte variabile del fondo, di procedere preliminarmente rispetto alla riduzione proporzionale del fondo per il trattamento accessorio del personale prevista dalla legge 208/2015, a determinare la quota in diminuzione del fondo in relazione al trasferimento del personale a seguito del trasferimento di funzioni, secondo i principi contenuti nell'orientamento applicativo ARAN RAL056.

Conseguentemente ai fini della riduzione proporzionale del fondo per l'anno 2016 era necessario creare basi omogenee in termini di quantità delle risorse e numero dei dirigenti. In relazione a quanto sopra evidenziato al fine di costituire il fondo per l'anno 2016 si era ritenuto opportuno procedere nel seguente modo:

- a) decurtazione del fondo dell'anno 2015 della quota corrispondente a quanto erogato in termini di trattamento economico accessorio che grava sulla parte fissa del fondo e sulle parti variabili che possono essere mantenute nell'anno 2016 ai dipendenti trasferiti, in modo da costituire la base dell'anno 2015 per l'ulteriore riduzione proporzionale del fondo 2016;
- b) determinazione del valore medio dei dipendenti in servizio nell'anno 2016, mediante il calcolo della semisomma al 1/1 e al 31/12, al netto del numero dei dipendenti trasferiti a seguito del trasferimento delle funzioni. Con riferimento all'anno 2020 si deve tenere conto di quanto disposto nell'anno 2019 in relazione all'effetto a regime del trasferimento del personale dei Centri per l'impiego che ha avuto luogo con decorrenza 1/6/2018.

Il Presidente  
TOMEI GIAN DOMENICO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)